



Egregi On. Senatori,

Vi proponiamo la lettura del documento del Coordinamento Nazionale Pedagogisti ed Educatori (Co.N.P.Ed.) che nella qualità associazione operante ai sensi della Legge 4/2013 volge il suo operato alla promozione e alla tutela delle professioni pedagogiche.

All'indomani dello storico traguardo, il cammino verso la costruzione di una reale comunità professionale di pedagogisti ed educatori, raccolti intorno ad un'identità collettiva ed orientati da una prassi deontologica condivisa resta ancora una meta da raggiungere. Tra le possibili strade da percorrere vi è senza dubbio quella che attraversa il contenuto della norma in questione, analizzandola in rapporto ai suoi rilievi pratici. Pur con il limite di non poter addivenire ad una definizione forte dei confini professionali attualmente esistenti, è bene non rinunciare a chiarire, con un'esegesi minima, alcuni commi della Legge 205/2017 che hanno istituito le figure del pedagogo e dell'educatore professionale socio-pedagogico in Italia. Tale operazione si rende oltremodo necessaria al fine di illuminare alcune zone d'ombra che non possono essere avulse dalla più ampia cornice organico-normativa armonizzata dal combinato disposto tra regolamentazione europea e legislazione italiana.

Con tale intenzione dunque si procederà ora alla disamina dettagliata dei primi due commi della legge suddetta e dell'ulteriore normativa vigente per dimostrare che, l'ambito proprio dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo, è tutt'altro che indefinito o confuso come è stato sottolineato nel corso della precedente audizione in Senato.

Il comma 594 apre specificando che *“L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 Marzo 2000”*.

L'incipit è di particolare interesse poiché tenta da subito una ricongiunzione della filiera formativa, educativa e pedagogica che, come rilevato dall'indagine PRIN 2007 (Orefice, Carullo, Calaprice, 2011) nel corso degli anni era stata soggetta ad un'eccessiva frammentazione risultando nei fatti disomogenea e di difficile identificazione.

Proseguendo oltre, nell'esame del testo, si intende evidenziare come gli ambiti sopra riferiti siano esplicitati *“in rapporto a qualsiasi attività”* declinata in veste formale, non formale e informale. L'area di intervento professionale viene a collocarsi dunque lungo le varie fasi della vita, poste in connessione alla crescita personale, quindi individuale, e sociale dell'essere umano nella realizzazione di una triplice prospettiva di Lifelong, Lifewide e Lifedeeep Learning.

In rapporto alle modalità mediante le quali si dispiegano tali attività, svolte dal pedagogo e dall'educatore professionale socio-pedagogico, la legge intende caratterizzarne la definizione secondo quanto contenuto nell'articolo 2 del D.Lgs n. 13/2013 che rimanda a forme di :

a) «apprendimento permanente» - inteso come- qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita **personale, civica, sociale e occupazionale**;

b) «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con **il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari**;



c) «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che **persegue scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;**

d) «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle **situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;**

Questo tentativo di delimitare il campo di intervento delle professioni educative si rivela efficace per abbozzare un primo profilo tratto direttamente dalla legge e riguardante l'area di competenza volta a valorizzare la crescita personale, civica, sociale e occupazionale che abbraccia e richiama ogni politica, azione o misura utile a facilitarne l'apprendimento. Giova ricordare a codesta Commissione che la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE) definisce tali competenze come **“forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa,(...) come anche a risolvere i conflitti (...). La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture socio-politiche e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica”**.

Il pedagogo e l'educatore sono dunque chiamati a prestare il loro contributo tanto nell'area del benessere quanto in quella dei processi trasformativi idonei a generare empowerment individuale, familiare e sociale nell'educando e nella rete di rapporti che lo interessano direttamente o indirettamente. Traducendo in termini operativi quanto detto, tali professionisti, possono operare per accompagnare le giovani coppie durante i percorsi di preparazione al matrimonio o alla convivenza, sostenere i genitori nelle relazioni educative con i propri figli, offrire consulenza in ambito didattico e scolastico nella gestione delle regole, del gruppo classe, del comportamento prosociale, di educazione all'identità di genere, all'affettività, alle relazioni interculturali, alla sensibilità ambientale ed ecologica, di cittadinanza attiva e democratica, di educazione alla legalità e alle forme di contrasto del bullismo, della violenza, passando per l'apprendimento delle competenze di comunicazione efficace e non violenta, del pensiero critico e divergente, della gestione e mediazione dei conflitti, dei metodi di studio anche in riferimento agli aspetti funzionali cognitivi ed emozionali, alla valutazione dei residui e alla progettazione di interventi volti al potenziamento dell'autonomia personale, all'inserimento, inclusione e reinserimento sociale di soggetti normodotati di ogni età, disabili e/o in condizione di recupero (ex tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti, etc.). Un elenco che certamente non esaurisce le varie opportunità di impiego riservate a questi due professionisti ma che inquadra un primo livello di complessità entro cui tali figure professionali sono chiamate ad operare.

Lo sviluppo dell'area delle **competenze civiche**, la cui stessa Raccomandazione ne evidenzia la contiguità con le precedenti come insieme di conoscenze e abilità orientate a favorire l'impegno dell'educando **“in modo efficace con gli altri nella sfera pubblica (...) - mostrando - solidarietà e interesse per (...) problemi che riguardano la collettività locale e la comunità allargata. (...) - Sensibilizzandolo ad - una riflessione critica e creativa e - alla - partecipazione costruttiva (...) - delle - attività della collettività o del vicinato, come anche la presa di decisioni a tutti i livelli, da quello locale a quello nazionale ed europeo, in particolare mediante il voto”**. Si ravvede come l'operato del pedagogo e dell'educatore venga a trovare ragion d'essere in tutti quei progetti e presidi il cui scopo sia quello di coniugare i valori e gli interessi espressi dalle istituzioni con la partecipazione attiva degli attori sociali che insistono sul territorio ove la comunità locale vive, promuovendo cultura, innovazione, e senso di appartenenza. I professionisti dell'educazione agiscono dunque quali connettori sistemici tra il fabbisogno rilevato nella cittadinanza e le linee guida di indirizzo politico intraprese dalle amministrazioni locali.



Queste forme di intervento prendono vita a partire dal segretariato sociale fino al coordinamento dei centri di formazione territoriali per l'educazione degli adulti, passando per progetti di team building di comunità sociale e supervisionando la gestione e il coordinamento dei consigli comunali dei giovani, della salvaguardia di un'adeguata preparazione alla vita democratica, all'educazione politica, alla mediazione culturale, al rispetto dei diritti umani e civili anche per il tramite di apposite cabine di regia e/o centri di aggregazione sociale istituiti all'uopo per preservare, sostenere e rinnovare quel collante sociale che abita e abilita gli agenti vivi di ogni comunità umana.

Richiamandoci alle competenze occupazionali ancora una volta il pedagogo e l'educatore operano nel definire, progettare e attuare politiche attive del lavoro, di orientamento scolastico e professionale, intermediazione, selezione e gestione delle risorse umane, bilancio delle competenze, avviamento alle attività di impresa, corsi di formazione in abilità di decision-making, problem-solving, creatività imprenditoriale, principi di organizzazione e gestione dei gruppi, operando quali liberi professionisti o subordinati all'interno di Centri per l'impiego, nei C.O.L. nelle agenzie di somministrazione di lavoro e/o nelle istituzioni che si trovassero ad avere necessità di attivare tali servizi sul territorio.

Quanto sopra richiamato può verificarsi in ogni area dell'apprendimento formale, non formale e informale, un metalivello dunque capace di coinvolgere i professionisti in ogni situazione o proposta educativa appartenente alla vita quotidiana, alle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. L'intervento pedagogico viene finalmente collocato in modo trasversale lungo tutte le opportunità di apprendimento trasformativo (Mezirow, 2003) che l'individuo incontra nel corso della sua esperienza di relazione con il mondo in cui vive.

Il passaggio successivo dello stesso comma 594 specifica in qualche misura quali siano gli obiettivi pratici e valoriali di questi professionisti. Si aggiunge infatti che quanto realizzato per mezzo dell'acquisizione delle competenze indicate all'interno dei diversi ambiti di apprendimento (D.Lgs n.13/2013 e Regolamentazione 2006/962/CE) dovrà perseguire *“gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 Marzo 2000”*. Quest'ultimo evidenzia alcune aree di interesse che la UE avrebbe dovuto privilegiare nell'indirizzo delle politiche comunitarie e che solo in minima parte sono state raggiunte nel corso degli anni. Per tale ragione nel 2010, giunti al termine del decennio previsto dal documento di Lisbona, si è deciso di rilanciare gli scopi contenuti nel precedente accordo siglando una nuova strategia di intesa dal nome Europa 2020. Questa è da ritenersi la naturale prosecuzione di quanto indicato all'art.1 comma 594 del testo di Legge 205/2017. Da una loro comparazione **emerge un orientamento etico-deontologico** che guida la prassi professionale dell'educatore e del pedagogo il cui operato, secondo quanto contenuto dai due documenti europei, dovrebbe mirare a :

Promuovere “l'inclusione sociale e la parità di genere (...) - nonché - iniziative per imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la povertà (...) ridurre l'esclusione sociale sia mediante la creazione delle condizioni economiche per una maggiore prosperità attraverso livelli più alti di crescita e occupazione, sia mediante l'apertura di nuovi modi di partecipazione alla società. (...) - che compiendo sforzi - per migliorare le competenze, promuovere un maggiore accesso alle conoscenze e alle opportunità e lottare contro la disoccupazione : il lavoro costituisce la migliore salvaguardia contro l'esclusione sociale”.

Sviluppare azioni prioritarie indirizzate a particolari gruppi bersaglio (ad esempio gruppi minoritari, bambini, anziani e disabili) ed aggiornandole in risposta alle esigenze specifiche manifestate dal territorio di ogni Stato membro.

Lo scenario entro cui le professioni educative operano sono di natura sistemica ed inclusiva dell'educazione e della formazione. Il fine ultimo sta nel raggiungimento di un empowerment relazionale tra tutte le periferiche connesse alla dimensione umana senza trascurare l'importanza che rivestono le



dimensioni di accessibilità, capacitazione, espressione conoscitiva, realizzazione occupazionale, crescita critica e partecipativa nel rinnovare i tessuti vitali e democratici della società, partendo da un'attenta analisi del fabbisogno personale e collettivo, dall'attuazione di politiche sociali e dell'istruzione solide e lungimiranti, all'interno di un quadro che comprenda una dimensione costante di cura e valorizzazione di sé e dell'altro.

Il documento di Lisbona, e il successivo Europa 2020, ribadiscono con forza l'esigenza di forgiare indirizzi e linee guida per l'istruzione che vadano nella direzione di ridurre il tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10% e raggiungere la meta del 40% di persone diplomate con età compresa tra i 30 e i 34 anni. Questo significa investire in azioni mirate in ambito formativo volte a migliorare gli esiti che oggi connotano negativamente l'impatto e l'influenza dell'ambiente scolastico sul progetto di conoscenza complessivo della società. Detto altrimenti per aumentare la possibilità di indurre gli allievi a frequentare i percorsi di apprendimento formali, finalizzati all'acquisizione di un titolo di studio, occorre agire in modo significativo e sensibile anche sul piano del processo (umanizzando l'esperienza) e non più esclusivamente su quello del prodotto (la quantità di informazioni apprese) perché la scuola, diversamente dal passato, non è più l'unica depositaria di una cultura del sapere, del saper fare e del saper essere. La conoscenza è ormai diffusa, disarticolata e reticolare. Occorre insistere sull'aggregazione e le interconnessioni piuttosto che sulla separazione degli ambiti disciplinari. In questo passaggio si rivela prezioso e auspicabile l'apporto di una categoria professionale la cui core competence verte sull'apprendimento nelle specificità indicate in precedenza.

Continuando sulle considerazioni espresse dai documenti europei acquista ulteriore rilievo per le professioni educative, l'indicazione fornita rispetto la popolazione target degli interventi, che pur non esaurendo la platea dei soggetti destinatari indubbiamente ne rappresenta una quota considerevole, e che viene identificata tra bambini, anziani e disabili. Tre categorie che ben definiscono il corpo e la sostanza del lavoro educativo in Italia sia in rapporto ai connazionali che nell'ambito dei migranti, cui è ragionevole aggiungere una quarta dimensione in rapporto al genere femminile con riferimento ai nuclei monoparentali e alle vittime di tratta e/o di violenza.

Avanzando sul piano della Legge 205/2017 in modo piuttosto chiaro vengono definiti poi i presidi e i servizi entro cui le figure educative operano in via "prioritaria", aprendo di fatto alla possibilità futura di integrarli e /o ampliarli, come di fatto è già avvenuto in seguito all'approvazione del comma 517 art. 1 Legge 145/2018 in ordine ai presidi socio-sanitari e della salute di cui si avrà modo di parlare più dettagliatamente nel prosieguo della presente audizione. I contesti citati dalla legge sono:

Educativo e formativo - Presso le agenzie di orientamento professionale e scolastico, nelle risorse umane e nella aziendale, presso gli enti pubblici e privati accreditati, servizio prima accoglienza in equipe multidisciplinari all'interno dei progetti ReI (ex Reddito di Inclusione). Svolgimento di attività promozione di percorsi di lettura per l'infanzia, inserimento lavorativo, supervisione pedagogica rivolta a professioni socio-educativi, educazione degli adulti, sostegno e inclusione delle disabilità, interventi assistiti con gli animali, gestione e coordinamento di centri di aggregazione giovanile, collaborazioni coi circuiti delle biblioteche, accompagnamento e inserimento lavorativo e sociale di disabili, ex detenuti, ex tossicodipendenti, etc.

Scolastico - Percorsi di formazione alle Life Skills, di educazione alla sessualità, alle differenze di genere, all'alfabetizzazione emozionale, al potenziamento cognitivo e agli stili di apprendimento, al bullismo e al cyberbullismo, alla gestione del gruppo classe, alla cittadinanza attiva, al pensiero critico, riflessivo, divergente, alla gestione delle regole e dei conflitti, ai valori socio-educativi, di promozione alla salute, di prevenzione alla dipendenze. Svolgere le funzioni di assistenti educativi culturali e attraverso gli sportelli pedagogici o progetti finanziati contrastare i fenomeni della dispersione scolastica, fornire supporto e supervisione ai docenti in difficoltà, organizzare e gestire il doposcuola, fornire consulenza



specialistica per alunni BES e DSA, ascoltare gli studenti nei momenti di difficoltà, elaborare i piani educativi individuali, progettare interventi di recupero scolastico, di inclusione e valorizzazione delle differenze interculturali. Nello 0-3 siamo presenti come Coordinatori pedagogici, personale educativo per i servizi per l'infanzia

Socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi - Presenti nelle RSA per anziani mansioni di mantenimento capacità residue, progettazione di interventi sul territorio, contrasto dell'isolamento e mantenimento di relazioni sociali, progetti mirati al benessere e al recupero cognitivo; laboratori artistico-espressivi e di animazione, progetti di sostegno, inserimento, reinserimento e accompagnamento educativo all'autonomia nelle case famiglie per minori, comunità-alloggio, case di riposo, comunità di pronta accoglienza, di recupero per gli ex tossicodipendenti.

Nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi - Aziende sanitarie locali, Ospedali, Centri di cura, Strutture territoriali per recupero funzionale, inserimento sociale e prevenzione dell'aggravamento di patologie croniche per persone non autosufficienti (anziani, demenze anche precoci); recupero e riabilitazione funzionale, di persone con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale; trattamento, cura e riabilitazione di persone disturbi psichiatrici, cure palliative di pazienti terminali, oncologici e non; trattamento, cura e riabilitazione di persone in stato di dipendenza patologica, trattamento, cura e riabilitazione di persone affette da HIV/AIDS; trattamento, cura e riabilitazione di persone affette da disturbi del comportamento alimentare; tutela salute mentale e riabilitazione in età evolutiva (pre-scolare); tutela salute mentale e riabilitazione in età adolescenziale.

Della genitorialità e della famiglia - consulenza educativa, supporto alla genitorialità, accompagnamento a percorsi di affido e adozione, in situazione di divorzio o separazione, gestione degli spazi protetti (o spazi neutri) per la promozione della relazione tra minore e incontrante, la predisposizione del setting tutela degli incontri, relazione con i servizi di tutela e il tribunale, valutazione delle competenze genitoriali, corsi di formazione alla genitorialità.

Culturale - Percorsi didattico-museali espressivi, di educazione all'arte, all'estetica, alla storia; allestimento degli spazi interni e delle aree libere per attività ludico-ricreative.

Giudiziario - Formazione pedagogica dei magistrati e dei giudici del Tribunale; consulenti tecnici d'ufficio e di parte, giudici onorari minorili, funzionari giuridico-pedagogici presso gli istituti di detenzione.

Ambientale - Percorsi educativi per lo sviluppo sostenibile, il commercio equo e solidale, le filiere slow food, la sensibilizzazione verso l'impiego delle risorse rinnovabili ed ecocompatibili, l'organizzazione delle fattorie didattiche.

Sportivo e motorio - Formazione al personale tecnico presso gli impianti sportivi, consulenza educativa e mediazione tra genitori e tecnici, valorizzazione delle risorse di sviluppo personale, sociale ed affettivo del bambino, facilitazione dei processi di gruppo e del cooperative learning.

Dell'integrazione e della cooperazione internazionale (interculturale e ONG) - Comunità per minori a rischio di devianza area civile, penale e minori stranieri non accompagnati; centri diurni per minori migranti; coordinamento pedagogico rivolto agli educatori ed operatori dei servizi per migranti, ascolto del minore, progettazione educativa per l'inserimento e la convivenza in ambiente eterogeneo e multiculturale;



percorsi di educazione interculturale e sensibilizzazione alla violenza di genere; recupero ed inserimento delle donne vittime di tratta; ONU, FAO, enti ed organismi internazionali coinvolti in interventi umanitari.

Il comma 595 per quanto concerne il profilo di **educatore professionale socio-pedagogico** si afferma “La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 Aprile 2017 n.65”. La classe di laurea è dunque individuata in modo specifico comprendendo ovviamente tutte le equiparazioni/equipollenze previste che risultano negli atti emanati dal MIUR. Il ricorso alla congiunzione “e” con riferimento alle disposizioni del decreto attuativo 65/2017 inerente la riforma dei servizi per l’infanzia 0-6, apre lo scenario sulla questione dell’educatore per la prima infanzia. All’interno dell’atto di governo si prevede infatti all’art. 14 c.3 che a partire dall’anno scolastico 2019/2020 “*l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia e’ consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari*”. Concordemente con quanto già affermato da numerosi contributi in ambito neurobiologico viene riconosciuta la necessità di avviare i professionisti dell’educazione per la prima infanzia verso un percorso curricolare dedicato e non più generalista. Tuttavia questo non deve far ritenere in alcun modo, come già sottolineato dal parere del CUN del 29/11/2017, che “l’educatore ad indirizzo specifico” per i servizi educativi per l’infanzia abbia una laurea diversa da quella dell’educatore professionale socio-pedagogico di classe L19. Sono i commi 1 e 3 dell’art. 4 Decreto 509/1999 a sottolineare che “*I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili (...) sono raggruppati in classi di appartenenza (...) - e - i titoli conseguiti al termine di corsi di studio, dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale*”. Ciò significa che, a fronte di quanto specificato dal comma 595 della Legge 205/2017 la corretta denominazione di colui che opera nei suddetti servizi per l’infanzia sarà comunque quella di **Educatore professionale socio-pedagogico** seppur specializzato nei servizi educativi per l’infanzia. Questo passaggio è centrale per tratteggiare ulteriormente il profilo operativo di questo professionista il quale deve necessariamente ricondursi, in forza di quanto definito dal Decreto 509/99, a quello regolamentato dal recente DM 378/2018 con la sola eccezione della fascia di età 0-3 anni. **Detto altrimenti quanto vale per l’educatore professionale ad indirizzo specifico per i servizi per l’infanzia vale per qualunque “indirizzo” di classe L19 conseguito, il quale autorizza il professionista educativo ad intervenire con le medesime conoscenze, abilità e competenze lungo l’intero arco di vita dell’individuo.** Il decreto menzionato, quale fonte normativa di secondo livello, definisce in modo chiaro e dettagliato infatti, conoscenze, capacità e competenze disciplinari di detto profilo professionale (art.1 lett. a-k), riconoscendo all’educatore per i servizi della prima infanzia (e quindi anche a qualsiasi laureato L19 ad eccezione della fase 0-3 anni) la possibilità di operare sullo sviluppo fisico, psico-motorio, affettivo, relazionale, sociale, identitario, cognitivo e comunicativo. Nei medesimi ambiti all’educatore spetta di conoscere e promuovere competenze sulle pratiche di cura anche per mezzo di percorsi specifici rivolti al sostegno della genitorialità nei diversi contesti culturali. Viene poi specificato come tale figura sia fondamentale per identificare condizioni di disagio, ritardo, rischio, disturbo nello sviluppo. Si ricorda che l’educatore professionale socio pedagogico è chiamato a promuovere il benessere psico-fisico, progettare, valutare e organizzare i contesti e le attività educative ed infine a osservare, valutare e documentare le attività proprie dei contesti educativi.

Per quanto riguarda la figura del pedagogo la qualifica “è attribuita a seguito del rilascio di **un diploma di laurea abilitante** nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze



pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education.” Restando ferme tutte le competenze, conoscenze, abilità e ambiti operativi già menzionati per la figure educatore professionale socio-pedagogico, al profilo di pedagogo è riconosciuto un livello superiore nel profilo degli EQF europei e questo si traduce sia con una responsabilità superiore che con la possibilità, non riconosciuta all'educatore, di svolgere il proprio ruolo specializzato nell'intento di sviluppare nuove procedure, innovare i saperi, affrontandoli in modo critico, per condurli ad una loro progressiva implementazione ed integrazione nell'ottica di una ricerca sperimentale continua, capace di sostenere epistemologicamente la trasformazioni richieste dalle condizioni lavorative e dai setting esistenti per mezzo di approcci strategici complessi.

Diviene oggetto di contenzioso decennale la figura del pedagogo invece, per quanto attiene l'ambito socio-sanitario¹.

Nello specifico riteniamo non sia più tollerabile che la mancanza di dialogo tra le istituzioni si rifletta sul rispetto delle leggi dello Stato che sono attualmente in vigore ma alle quali non è mai stato dato il giusto seguito. In sostanza ci sono leggi che, pur esistenti, non vengono applicate.

È diventato urgente la promulgazione di un decreto o circolare da parte del Ministero della Salute per l'identificazione del “personale di area pedagogica ...” di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997, *che lo prevede obbligatoriamente e come requisito minimo per l'accreditamento delle strutture socio-sanitarie ben differenziato dall'Educatore professionale.*

Il decreto presidenziale infatti richiamando il personale minimo previsto per ottenere l'accreditamento necessario ad erogare prestazioni sanitarie e socio-sanitarie richiede la presenza in struttura di personale di area medica, (per cui si fa riferimento in pianta organica alle categorie professionali sanitarie) psicologica (per cui si fa riferimento allo psicologo), educativa (per cui si fa riferimento fino all'educatore professionale) e infine al personale di area pedagogica riconducibile alla professione di Pedagogo con titolo abilitante riconosciuta dal C. 595 dell'Art. 1 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

A corroborare il disposto del comma 517 art. 1 Legge 145/2018 vi è il fatto che le prestazioni di tipo pedagogico-riabilitative sono ricomprese tra quelle indicate dalla recente riforma che ha interessato nel 2017 i cd. LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) prevedendole esplicitamente all'art. 35 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 Gennaio 2017. Non ammette inoltre interpretazioni diverse la circolare n. 440 dell'assessorato sanità della regione siciliana la quale chiosa in modo incontrovertibile che non è possibile sostituirlo con nessun'altra figura.

Questa previsione viene inoltre ribadita alla luce di quanto previsto dall'Art. 1, C. 517 della Legge 30 dicembre 2018 n° 145 che ci prevede anch'esso nei Servizi e nei Presidi Socio-Sanitari e della Salute.

Ci permettiamo di illustrare alle Vostre Onorevoli persone una bozza di provvedimento che nasce alla luce delle esperienze dei professionisti nostri associati.

Il Ministero della Salute, dovrebbe inviare agli Assessori Regionali alla Salute e agli Assessori alla Salute delle Province Autonome di Trento e Bolzano un documento che richiami le norme in vigore e quindi:

“Visto il D.P.R. del 14 gennaio 1997 avente per oggetto: ‘Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private’, che alla voce ‘Centri di riabilitazione’ prevede obbligatoriamente e come requisito minimo ‘...personale dell'area pedagogica ...’ nell'equipe pluridisciplinare e visto l'Articolo 35 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 inerente la riformulazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) garantiti sul territorio nazionale si individua tale ‘... personale dell'area pedagogica ...’ nel pedagogo di cui all'Articolo 1, Commi 594 e 595 della Legge del 29

¹ Il passaggio che segue è stato elaborato dal Presidente onorario Dott. Santi Laganà
Associazione ai sensi della Legge 4 del 2013



dicembre 2017 n° 205 e all'Articolo 1, Comma 517 della Legge 30 dicembre 2018 n° 145. Tale individuazione non comporta alcun aggravio di spesa al Bilancio del S.S.N. in quanto le rette erogate ai Centri di riabilitazione pubblici e privati accreditati dal S.S.N. sono onnicomprensive di tutte le prestazioni erogate pro die per ogni singolo soggetto e le prestazioni sono di natura medica-psicologica-pedagogica-sociale e si dispone l'immediato adeguamento degli standards con la presenza del Pedagogista". **In questo momento infatti le varie strutture ricevono indebitamente un contributo pubblico che comprende anche le prestazioni pedagogiche senza garantirne l'erogazione per mezzo del professionista identificato dalla Legge.**

Ci preme segnalare come a fronte di una ricerca effettuata² il pedagogista è già individuato in forma diretta o indiretta quale parte integrante dell'equipe multidisciplinare a livello regionale nell'ambito di trattamenti socio-sanitari.

Regione	Riferimento normativo
Valle D'Aosta	Delibera della Giunta regionale dell'11/03/2016, n.328 Allegato 1 Individua il Pedagogista tra i professionisti di area socio-sanitaria
Lombardia	Delibera della Giunta regionale dello 01/07/2014 n° X / 2022 Intento relativo all'inserimento del pedagogista tra le figure professionali ad alta integrazione socio-sanitaria.
Sicilia	Decreto dell'Assessore regionale del 10/01/2011 n.11811 Standard organizzativi per i centri di diagnosi ed il trattamento intensivo precoce del disturbo autistico. Unitamente al Neuropsichiatra infantile, allo psicologo e al personale OSA e agli assistenti sociali e il personale riabilitativo viene individuato anche il Pedagogista. Decreto dell'Assessore regionale del 07/02/2007, n.12365 Decreto dell'Assessore regionale dello 01/02/2007, n.12349 Introduzione della figura del Pedagogista nelle aziende sanitarie in luogo del recepimento del DPR del 24 Febbraio 1994. Decreto del Presidente della Regione (Sicilia) del 11/05/2000, n.11136 Piano sanitario 2000-2002 Tra il personale in organico nelle aziende sanitarie viene indicato anche il Pedagogista.
Puglia	Legge regionale 21 maggio 2008, n. 11 - Norme in materia di terapia e attività assistite dagli animali. Nell'ambito del trattamento riabilitativo (art.6) l'equipe di lavoro deve essere composta da un medico, uno psicologo, un pedagogista, un fisioterapista (...)
Calabria	Legge regionale 18 febbraio 1994, n. 6 Istituzione e funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze. (modificata dalla legge regionale 2/2005) All'interno dei dei S.E.R.T.viene richiamata la figura di "sociologo pedagogista". Delibera della Giunta regionale dello 07/08/2000, n.490

² La ricerca condotta da Fabio Olivieri, come il presente intervento ad eccezione della parte redatta da Santi Laganà, sono oggetto di prossima pubblicazione Olivieri F. (2019) *La supervisione nei contesti educativi: riconoscimento professionale, analisi delle pratiche e verifica di un modello di intervento*, Ed. Anicia: Roma



	<p>Linee di indirizzo per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d'abuso - <u>Legge 45 del 18 Febbraio 1999</u></p> <p>Tra i responsabili del programma di riabilitazione dei centri viene menzionato, tra le altre figure, anche il pedagogo.</p>
Piemonte	<p>Delibera della Giunta regionale del 12 maggio 2003, n. 49-9325</p> <p>Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d'abuso. <u>Art. 4, comma 1 legge 18.2.1999 n. 45</u> Recepimento</p> <p>Il pedagogo è presente tra le professionalità idonee all'interno del servizio.</p>
Toscana	<p>Delibera della Giunta regionale del 21/10/2002, n.1165</p> <p>Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di interventi nel settore delle dipendenze patologiche e sperimentazione regionale delle tipologie di servizi residenziali e semiresidenziali di cui all'atto d'intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999.</p> <p>I servizi sono erogati da strutture gestite da Aziende USL che da Enti Ausiliari iscritti all'Albo Regionale degli Enti Ausiliari ai sensi della L.R. 54/93.</p> <p>Il pedagogo compare tra il personale previsto per il servizio di Consulenza e supporto individuale e/o di gruppo a familiari, partner e/ o altre figure significative per l'utente</p>
Abruzzo	<p>Legge regionale del 21/07/1993, n.28</p> <p>Personale presente presso i Servizi pubblici per le tossicodipendenze - SERT costituiti presso "Enti pubblici e privati che abbiano come loro finalità sociale e sanitaria per la prevenzione della tossicodipendenza e per il recupero dei soggetti in stato di tossicodipendenza (...)".</p> <p>Tra il personale obbligatoriamente presente in struttura è annoverato anche il pedagogo.</p>
Trentino Alto Adige (Provincia di Bolzano)	<p>Legge provinciale (Bolzano) del 09/12/1978, n.65</p> <p>Servizio provinciale socio-sanitario e riabilitativo a favore dei minorati</p> <p>Tra il personale contemplato in allegato 1 è presente il pedagogo</p>

Giunti al termine della nostra audizione, ringraziandoVi per l'attenzione che ci avete dedicato ci permettiamo di avanzare un'ulteriore richiesta avente carattere di urgenza e riguardante l'istituzione di uno specifico Codice Ateco, rispettivamente per l'educatore professionale socio-pedagogico e per il pedagogo, tale da consentirci di avviare la libera professione nel regime fiscale ritenuto più appropriato e per stipulare assicurazioni professionali di Responsabilità civile a vantaggio e a tutela dei nostri clienti.

Cordialmente,

Dott. Fabio Olivieri
Presidente Nazionale
Co.N.P.Ed.